



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Proposta n. 523 del 29/09/2026

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 474 del 29/09/2026

**MODIFICA DELLA DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO A CARATTERE EDILE
– PIAZZALE DONATELLO 2 - VIA TIEPOLO - VIA MODIGLIANI 2**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza presentata in data **02/09/2026** Prot. Gen. n. **56481**, da **CAZZANTI DAVIDE**, nato a Ravenna (RA) il 07/08/1961 e residente a Bagnacavallo (RA) in via Prampolini 12, C.F. CZZDVD61M07H199B, in qualità di Amministratore Unico della Società **CENTRO NOLEGGI ROMAGNA SRL**, con sede legale a Ravenna (RA) in via Gregorio Ricci Curbastro 54, P.IVA 01252770399, relativa all'occupazione di suolo pubblico in **PIAZZALE DONATELLO 2, VIA TIEPOLO, VIA MODIGLIANI 2, CERVIA (RA)** per l'occupazione per il posizionamento di piattaforma aerea per lavori edili di lattoneria;

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico del Settore Gestione del Territorio, Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture-Viabilità, rilasciata in data **29/09/2026 prot. Gen. 62128**;

Visto il programma dei lavori, che prevede la necessità di occupare porzione di carreggiata su PIAZZALE DONATELLO 2, VIA TIEPOLO, VIA MODIGLIANI 2, pari a m 9,00 x 4,50, per un'un'area complessiva di mq 40,50, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, dal giorno **05/10/2026** al giorno **13/10/2026** per un totale di **09 giorni** naturali e consecutivi, e la necessità di modificare la viabilità di Piazzale Donatello, Via Tiepolo e Via Modigliani, in corrispondenza dei lavori;

Vista la documentazione presentata, le caratteristiche della strada interessata e la disciplina di circolazione vigente, dalla quale risulta che Piazzale DONATELLO è classificata dal PUT come strada inserita in "*Comparto unitario di intervento – zona 30*", a doppio senso di marcia, con sosta consentita entro gli spazi;

Vista la documentazione presentata, le caratteristiche della strada interessata e la disciplina di circolazione vigente, dalla quale risulta che Via TIEPOLO è classificata dal PUT come viabilità di quartiere, a doppio senso di marcia;

Vista la documentazione presentata, le caratteristiche della strada interessata e la disciplina di circolazione vigente, dalla quale risulta che Via MODIGLIANI è classificata dal PUT come strada inserita in "*Comparto unitario di intervento – zona 30*", a doppio senso di marcia;

Vista l'istruttoria effettuata dal Servizio Viabilità dalla quale si evince che:

- per l'occupazione per il posizionamento di piattaforma aerea per lavori edili di lattoneria, si dovrà occupare porzione di carreggiata su PIAZZALE DONATELLO 2, VIA TIEPOLO, VIA MODIGLIANI 2, pari a m 9,00 x 4,50, per un'un'area complessiva di mq 40,50, di occupazione

di suolo pubblico, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, dal giorno **05/10/2026** al giorno **13/10/2026** per un totale di **09 giorni** naturali e consecutivi;

- in corrispondenza dell'occupazione non è possibile consentire la circolazione in sicurezza dei pedoni e dei veicoli;
- il posizionamento dei mezzi necessari alle lavorazioni edili previste nell'edificio, le modalità di esecuzione dei lavori sono incompatibili con la regolamentazione della circolazione esistente e pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, si rende opportuno adottare la seguente disciplina temporanea:

- su **PIAZZALE DONATELLO 2, VIA TIEPOLO, VIA MODIGLIANI 2**, in corrispondenza dei lavori;

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su entrambi i lati** per il tratto stradale in corrispondenza dell'intervento ad eccezione:
 - dei mezzi addetti al cantiere;
 - dei mezzi di soccorso e pronto intervento;
- **RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;**
- **SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI O SEMAFORO DI CANTIERE;**
- **LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30-20-10 Km/h**, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

Ritenuto che l'occupazione richiesta sia incompatibile con la regolamentazione esistente della circolazione, e che pertanto si rende necessario assumere i necessari provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

Visti:

- il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto C.C. n. 1/2013 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;
- l'art. 3, comma 4 della L. 241/90;
- il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Codice della Strada";
- il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- di istituire la seguente disciplina di circolazione temporanea dalle ore 08:00 alle ore 18:00, dal giorno **05/10/2026** al giorno **13/10/2026** per un totale di **09 giorni** naturali e consecutivi:

- su **PIAZZALE DONATELLO 2, VIA TIEPOLO, VIA MODIGLIANI 2**, in corrispondenza dei lavori;

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su entrambi i lati** per il tratto stradale in corrispondenza dell'intervento ad eccezione:
 - dei mezzi addetti al cantiere;
 - dei mezzi di soccorso e pronto intervento;
- **RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;**
- **SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI O SEMAFORO DI CANTIERE;**

- **LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30-20-10 Km/h**, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;
- che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità e della sosta, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica di cantiere e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;

DISPONE

- a) Che la ditta esecutrice dei lavori provveda, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza del pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art.5 comma 3 e art.21 del CDS). In particolare per l'istituzione del divieto di sosta, i segnali dovranno essere posti in opera con un preavviso di h. 48;
- b) Che la ditta esecutrice provveda alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica, verticale e orizzontale, prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. del 10.07.2002, ivi compresa quella di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata dell'occupazione;
- c) Che la presente Ordinanza sia consegnata, a cura dell'ufficio competente, direttamente alla Ditta autorizzata con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto di quanto autorizzato;

COMUNICA

- Che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per effetti della L. 241/90 è l'Arch. Stefano Bottari;
- Che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del DPR n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;
- avverso il presente provvedimento è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale, nelle seguenti forme: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'Ordinanza; Ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del DPR 1199/1971 e ss.mm. apportate dal D.L. n.19/2026, entro 120 giorni dalla medesima data, in alternativa al ricorso al TAR.

Il Dirigente

Stefano Bottari / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate